Sentenza n. 16 – del 02 Giugno 2023

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

F. +39 0691684028 • gs@fisr.it • gs@pec.fisr.it www.fisr.it

composta dai membri:

Avv. Enrico Valentini – Presidente

Avv. Augusto Di Marziantonio – Componente

Avv. Gianluca Simeoni – Componente

\*\*\*

Riunitasi presso la sede FISR il giorno 02 Giugno 2023, alle ore 18:30, per deliberare in ordine al ricorso presentato dalla società ASD HOCKEY CLUB FORTE DEI MARMI (cod.2510), in persona del Presidente p.t. Piero Tosi, contro la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n.85/2023 del 01/06/2023, in merito alla squalifica di 1 (una) giornata comminata al giocatore GUAL ROSELL MARC nella gara di campionato nazionale A1 del 31 Maggio 2023 con la compagine A.S.D. G.S. HOCKEY TRISSINO (cod.151);

## **LETTO** il ricorso:

**CONSIDERATA** la documentazione in atti ed il video dell'azione di gioco de qua;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 63 RGD l'espulsione definitiva comporta almeno 1 (una) giornata di squalifica;

**CONSIDERATO** che l'applicazione della sanzione in oggetto, a seguito di successivo esame video, costituirebbe di fatto una revisione del giudizio arbitrale non consentita dalla normativa specifica;

## P.Q.M.

rigetta il ricorso-reclamo presentato confermando le sanzioni comminate.

Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI